

N. 00257/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00141/2007 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 141 del 2007, proposto da:
Sintesi S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Soncini,
Gianluca Gariboldi, Giuseppe Lombardi e Mauro Pisapia, con domicilio
eletto presso l'avv. Gianluca Gariboldi in Milano, viale Elvezia, 12;

contro

Prefettura di Milano, Ministero dell'Interno, Ministero della Giustizia,
Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche della Lombardia,
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Servizi Integrati
Infrastrutture per la Lombardia e la Liguria – Settore Infrastrutture;
tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Milano, domiciliata per legge in Milano, via Freguglia, 1;

nei confronti di

Impresa Pizzarotti & C. S.p.A., Co.Ge. Costruzioni Generali S.p.A.,
Impresa Gelfi Costruzioni S.p.A.; tutte non costituite in giudizio;
Itinera Spa (già Grassetto Lavori S.p.A.), rappresentata e difesa dagli

avv.ti Emilio Magnoni, Alessandro Mazza e Giovanni Balocco, con domicilio eletto presso l'avv. Emilio Magnoni in Milano, Largo Augusto, 3;

Impresa Grassetto Spa, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Balocco, Alessandro Mazza ed Emilio Magnoni, con domicilio eletto presso l'avv. Emilio Magnoni in Milano, Largo Augusto, 3;

per l'annullamento (o per la declaratoria di nullità),

del decreto di esproprio n. 1.502, emanato dal Prefetto di Milano in data 5.10.2006, con il quale è stata pronunciata l'espropriazione e l'occupazione definitiva a favore della Grassetto Lavori Spa, per la realizzazione della nuova casa circondariale di Milano-Bollate, per la parte afferente i beni immobili di proprietà di Sintesi Spa, nonché, per quanto occorra, per l'annullamento del decreto del Provveditore Regionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia n. 901 del 5.2.2001, mai notificato alla ricorrente, con il quale è stata disposta la proroga dei termini per le procedure di esproprio; nonché di ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso ai provvedimenti impugnati.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura di Milano, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Giustizia, del Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche della Lombardia, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dei Servizi Integrati Infrastrutture per la Lombardia e la Liguria – Settore Infrastrutture, di Itinera Spa (già Grassetto Lavori S.p.A.) e di Impresa Grassetto Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2012 il dott.

Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con decreto n. 1502 del 5.10.2006, il Prefetto della Provincia di Milano, al termine di un lungo e complesso procedimento espropriativo iniziato negli anni 1995-1996, disponeva l'espropriazione e l'occupazione definitiva a favore delle società Grassetto Lavori Spa, di una serie di beni immobili siti nei Comuni di Bollate e Milano, per la realizzazione della nuova Casa Circondariale di Milano-Bollate.

Fra i suddetti immobili, taluni erano di proprietà della società Sintesi Spa (in particolare, si tratta dei cespiti contraddistinti catastalmente al foglio 2, particelle 7, 19b, 26, 13b e 13c ed al foglio 3, particelle 55, 26, 58 e 61b).

Nelle premesse del decreto di esproprio citato, si dà atto, fra l'altro, di un decreto del Provveditore Regionale alle OO.PP. (Opere Pubbliche) per la Lombardia, n. 901 del 5.2.2001, di ulteriore proroga dei termini della procedura ablatoria.

Contro il decreto di esproprio e, seppure in via subordinata (<<per quanto occorra>>), contro il decreto di proroga suindicato, era proposto il presente ricorso, per i motivi che possono così essere sintetizzati:

- 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 13 della legge 25.6.1865 n. 2359, eccesso di potere per assoluto difetto dei presupposti, violazione ed errata applicazione anche degli articoli 23 e 13 del DPR 327/2001;
- 2) illegittimità del decreto del Ministero Lavori Pubblici Provveditorato Regionale alle opere pubbliche per la Lombardia n. 901 del 5.2.2001 per violazione ed errata applicazione dell'art. 13 secondo comma della L. 2359/1865 e eccesso di potere per carenza e difetto di motivazione,

illegittimità derivata del decreto di esproprio;

3) violazione ed errata applicazione dell'art. 7 della L. 241/1990;

4) eccesso di potere per difetto e carenza di istruttoria; erroneità dei presupposti, sviamento di potere.

Si costituivano in giudizio tutte le Amministrazioni Statali intimete, oltre all'Impresa Grassetto Spa ed alla società Itinera Spa (già Grassetto Lavori Spa), concludendo per il rigetto del gravame.

Alla pubblica udienza del 12 gennaio 2012, la causa era trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente, preme al Collegio ricordare come, in relazione alla procedura espropriativa di cui è causa, avviata per la realizzazione della nuova Casa Circondariale di Milano-Bollate, penda davanti a questa stessa Sezione altro ricorso (RG 611/2006), promosso dalla medesima società esponente prima dell'adozione del decreto di esproprio, ricorso volto ad ottenere la declaratoria della illegittimità della condotta degli esproprianti, con conseguente restituzione dei beni oggetto della procedura alla società Sintesi e con risarcimento del danno a favore di quest'ultima.

La pendenza della suddetta impugnativa non preclude però alla Sezione la definizione del presente gravame, posto anche che gli effetti dell'attuale pronuncia si riverbereranno sul ricorso ancora pendente di cui sopra.

2. Nella propria memoria difensiva, depositata in data 8.2.2007, la Prefettura di Milano ha dichiarato che la presente vertenza sarebbe rivolta solo ad impugnare l'indennità di esproprio, senza deduzione di alcun vizio di sostanza o di forma del decreto espropriativo.

La tesi difensiva erariale è palesemente priva di pregio, tenuto conto che

è sufficiente la semplice lettura dell'atto introduttivo del giudizio per comprendere come quest'ultimo sia rivolto a denunciare specifici vizi del decreto di esproprio, senza alcun riferimento all'indennità espropriativa.

3. Nel merito, nel motivo n. 1 è denunciata la nullità – o in ogni caso l'illegittimità – del decreto di esproprio, in quanto lo stesso sarebbe stato adottato dopo la scadenza del termine massimo di durata della procedura ablatoria e quindi in violazione dell'art. 13 della legge 2359/1865 (legge oggi abrogata, ma regolante ancora il procedimento amministrativo di cui è causa).

La censura merita accoglimento, per le ragioni che seguono.

L'art. 13 citato prevede che l'atto contenente la dichiarazione di pubblica utilità di un'opera deve stabilire i termini di inizio e di conclusione delle espropriazioni e dei lavori (comma 1), termini suscettibili di proroga solo in casi particolari (comma 2), fermo restando che, scaduti i suddetti termini, la dichiarazione di pubblica utilità è priva di efficacia (comma 3).

La giurisprudenza civile ed amministrativa, dal canto suo, ha sempre considerato illegittimo il decreto di esproprio adottato dopo la scadenza del termine finale della procedura espropriativa (cfr., fra le tante, Cassazione civile, sez. I, 27.4.2011, n. 9370; TAR Sicilia, Catania, sez. II, 23.12.2011, n. 3184 e TAR Campania, Napoli, sez. V, 4.5.2010, n. 2509, con la giurisprudenza ivi richiamata).

Orbene, nel caso di specie, è sufficiente la sola lettura del decreto di esproprio impugnato (doc. 1 della ricorrente), per comprendere che lo stesso è stato adottato il 5.10.2006 e notificato alla società Sintesi il successivo 13.11.2006; nello stesso tempo il decreto dà atto che i termini per le procedure di esproprio sono stati da ultimo determinati con

decreto del Provveditore Regionale n. 901 del 5.2.2001 (cfr. ancora il citato doc. 1, pagina 1).

Il decreto 901/2006, versato in atti dalla ricorrente ed oggetto di rituale impugnazione (cfr. doc. 2 dell'esponente), fissa il termine per il completamento delle procedure di esproprio al 23.2.2003.

Ciò premesso, tenuto conto che non risultano agli atti ulteriori provvedimenti di proroga, è giocoforza ritenere che il decreto di esproprio è stato adottato dopo oltre tre anni (5.10.2006), dalla scadenza del termine da ultimo prorogato (23.2.2003).

Di conseguenza, il decreto di esproprio appare irrimediabilmente viziato per evidente inosservanza dell'art. 13 della legge 2359/1865.

A nulla rileva l'eventuale realizzazione dell'opera prima dell'emanazione del decreto, visto che, scaduti i termini della procedura, la dichiarazione di pubblica utilità perde efficacia e l'eventuale tardivo decreto di esproprio non può avere in alcun modo efficacia sanante; infatti, in caso di realizzazione senza titolo di un'opera pubblica, l'Amministrazione non può certo acquisirne la proprietà adottando un irrituale e tardivo decreto di definizione della procedura espropriativa (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 29.4.2005, n. 2).

Il presente gravame deve pertanto trovare accoglimento, con assorbimento di ogni altra censura e con conseguente annullamento del provvedimento (decreto di esproprio), impugnato in via principale.

Non si ritiene – invece - di disporre l'annullamento del decreto di proroga dei termini del 2001, visto che è stato impugnato in via meramente subordinata (cfr. l'epigrafe e le conclusioni del ricorso); sull'atto di proroga preme solo al Collegio rimarcare come il decreto di esproprio è in ogni caso intervenuto tardivamente anche rispetto al termine prorogato (2003).

4. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico, in solido, delle Amministrazioni dello Stato evocate in giudizio, mentre sussistono giuste ragioni per compensarle nei confronti delle altre parti intimate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il decreto di esproprio n. 1502 del 5.10.2006.

Condanna la Prefettura di Milano, il Ministero dell'Interno, il Ministero della Giustizia, il Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche della Lombardia, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed Servizi Integrati Infrastrutture per la Lombardia e la Liguria – Settore Infrastrutture, in solido fra loro, al pagamento delle spese di causa, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge (IVA e CPA), spese generali e rimborso del contributo unificato.

Compensa le spese per il resto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente

Giovanni Zucchini, Primo Referendario, Estensore

Silvana Bini, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/01/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)